


Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto


in base al comma 792 dell'articolo 1 della Legge n° 178 del 30 dicembre 2020

16 giugno, 2021



Indice

Indice	
Introduzione	
Risorse aggiuntive FSC per potenziamento dei servizi sociali	
Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale e confronto con la spesa storica	
Obiettivi di servizio	
Raggiungimento dell'obiettivo	
Definizione dell'utente figurativo standard	
Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali	
Descrizione della relazione consuntiva per l'anno 2021	
Quadro 1) Autodiagnosi del numero di utenti serviti	
Quadro 2) Obiettivi di servizio - Autodiagnosi della spesa per il sociale	
Quadro 3) Obiettivi di servizio – Rendicontazione risorse aggiuntive	
Quadro 4) Relazione in testo strutturato	



Introduzione

La presente nota descrive la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali, in forma singola e associata, dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO) e le relative regole di monitoraggio come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020).

Gli obiettivi di servizio, come di seguito definiti, sono individuati coerentemente con quanto previsto dalla metodologia dei fabbisogni standard, la medesima metodologia utilizzata per la quantificazione delle risorse aggiuntive per finanziare il potenziamento dei servizi sociali disponibili nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) a decorrere dal 2021¹.

Il raggiungimento degli obiettivi di servizio al fine di poter usufruire delle risorse previste dall'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, l. 232 del 2016, contribuirà a potenziare i servizi sociali soprattutto nei Comuni che denotano maggiori carenze, coerentemente con il percorso di superamento dei gap esistenti, e costituisce un passo necessario per determinare i livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale da garantire su tutto il territorio nazionale.

Risorse aggiuntive FSC per potenziamento dei servizi sociali

Nel corso del 2020 la metodologia dei fabbisogni standard per la funzione sociale dei Comuni è stata rivista con l'obiettivo di determinare un livello di fabbisogno standard più uniforme tra le diverse aree del paese e con esplicito riferimento alla dimensione dei servizi sociali offerti nelle aree dotate di una elevata capacità di offerta di tali servizi. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi sociali nei territori che denotano maggiori carenze, sono stati quantificati fabbisogni aggiuntivi per 650,9 mln di euro e sono stati revisionati i valori dei coefficienti di riparto dei fabbisogni per servizi sociali in coerenza con la nuova metodologia. La Legge di Bilancio per il 2021, a fronte di questo incremento del fabbisogno ha messo a disposizione nel FSC risorse aggiuntive pari a 215,9 mln per il 2021, in progressivo incremento fino a 650,9 mln di euro del 2030.

Le risorse incrementali della dotazione del FSC 2021 di 215,9 mln per lo sviluppo di servizi sociali (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016) non sono da considerarsi integralmente aggiuntive per tutti i Comuni, considerato che parte delle stesse sono destinate a compensare le minori risorse determinate per alcuni comuni dal cambio della metodologia dei fabbisogni standard operato per l'anno 2021 e, in ogni caso, a mantenere inalterato il livello del servizio già offerto.

Le risorse aggiuntive del FSC 2021, da vincolare al potenziamento della spesa sociale in caso di non raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021, sono determinate, considerando congiuntamente la variazione del FSC 2020-2021 dovuta all'aggiornamento della metodologia per la funzione sociale e la dotazione del FSC 2021 di 215,9 mln per lo sviluppo dei servizi sociali (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016). I vettori in questione sono riportati nell'Allegato 1 (colonne B e C).

¹ Le risorse aggiuntive sono pari a 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e a 650,9 milioni a decorrere dal 2030.



Inoltre, tenendo conto che l'obiettivo di servizio 2021 viene indicato ai Comuni in corso d'anno, fatto che limita notevolmente la capacità programmatica degli enti, le risorse del FSC da vincolare al raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021 (Allegato 1 colonna F) sono pari al valore minimo tra le risorse aggiuntive del FSC 2021 riconducibili alla revisione della metodologia e all'incremento della dotazione relativa ai servizi sociali, come definite sopra (Allegato 1 colonna D), e la variazione complessiva del FSC 2020-2021 (Allegato 1 colonna E).

Fermo restando il monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti da parte di tutti i comuni delle RSO, ai fini dell'individuazione dei Comuni che sono tenuti anche alla rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive, come sopra indicato, si considerano gli enti per i quali è negativa la differenza tra spesa storica riclassificata per servizi sociali utilizzata ai fini del calcolo del fabbisogno standard 2021 (da Questionario FC40U considerati alla data del 27 ottobre 2020 con i dati relativi al 2017) ² e ammontare monetario del fabbisogno standard 2021, assumendo che per i restanti comuni, come evidenziato in precedenza, le risorse aggiuntive sono preordinate anche a compensare gli effetti negativi del cambio di metodologia e quindi a mantenere inalterati il livello dei servizi già assicurato dagli stessi in misura superiore agli obiettivi di servizio. La specificazione delle due grandezze oggetto di confronto è esposta nei successivi paragrafi.

Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale e confronto con la spesa storica


L'obiettivo di servizio per il 2021 prevede che le risorse aggiuntive assegnate incentivino il progressivo incremento della spesa per la funzione sociale verso il livello del fabbisogno standard monetario.

La spesa storica considerata ai fini del confronto con il fabbisogno standard monetario è ottenuta mediante la riclassificazione ed integrazione da parte dei Comuni, attraverso il questionario FC40U, degli impegni di spesa correnti riportati nei Certificati Consuntivi e secondo le modalità di calcolo utilizzate nel procedimento di definizione dei fabbisogni standard 2021 indicate nella Tabella 1. I comuni avranno a disposizione il proprio dato di spesa storica per la funzione sociale nel Quadro 2 del modello di relazione consuntiva di cui si dirà più avanti.

Il fabbisogno standard monetario a livello di ciascun Comune è determinato applicando il coefficiente di riparto per la funzione sociale, come riportato nella Nota Metodologica "Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2021" approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 30 settembre 2020 (Nota Metodologica 2021), al totale delle risorse perequabili nel FSC in base ai fabbisogni standard. Il valore ottenuto è ulteriormente incrementato per la dotazione FSC 2021 di 215,9 mln per lo sviluppo di servizi sociali (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016) di competenza del Comune:

$$\text{Fabbisogno standard monetario}_i = (\text{Risorse perequabili FSC} + \text{quota risorse aggiuntive}_i) * \text{Coeff FAS sociale}_i$$

² Per maggiori dettagli sulla riclassificazione della spesa ai fini della stima del fabbisogno standard per la funzione sociale e per la struttura del questionario FC40U si veda la Nota metodologica 2021 https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Nota_metodologica_FaS_2021_Sose_30set20.pdf



Le risorse del FSC perequabili in base ai fabbisogni standard sono pari alla somma della capacità fiscale dei Comuni RSO (18,9 mld nel 2021) e della componente verticale del fondo (1,091 mld), ponderata per il peso della funzione sociale nei fabbisogni standard complessivi (0,1922)³:

$$\text{Risorse perequabili FSC} = \sum_{i=1}^N (\text{Capacità fiscale}_i + \text{componente verticale FSC}) * \text{peso funzione sociale}$$

Il valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale definito in questo modo corrisponde al valore di spesa standard che i Comuni sono in grado di finanziare in corrispondenza dello sforzo fiscale standard integrato con i trasferimenti perequativi FSC. Il vettore è nell'allegato 1, colonna A.

³ Il peso del settore sociale utilizzato nel calcolo differisce da quello presente nella Nota Metodologica 2021 in quanto tiene conto della neutralizzazione della componente relativa al servizio di smaltimento Rifiuti nel Fondo di solidarietà comunale sia dal lato della Capacità fiscale che da lato dei Fabbisogni standard come espressamente approvato in CTFS in data 13 ottobre 2020.




Tabella 1 – Modalità di calcolo della spesa storica di riferimento per l'annualità 2017

	Voci questionario	Descrizione
+	T17 + T10 - T14	Spese totali per il personale (al netto del trattamento accessorio impegnato nell'esercizio successivo, ma di competenza del 2017 e comprensivo di eventuali spese di anni precedenti)
+	S16 - S04 - S05 - S06 + S07	Spese correnti totali diverse da quelle relative al personale al netto delle altre spese per redditi di capitale (macroaggregato 8), dei rimborsi e poste correttive delle entrate (macroaggregato 9 - a eccezione dei rimborsi per spese di personale indicati nel quadro T) e delle altre spese correnti (macroaggregato 10) non relative ai premi di assicurazione
=	SPESA CORRENTE DA CERTIFICATO CONSUNTIVO RICLASSIFICATA	
+	T14	Trattamento accessorio impegnato nell'esercizio successivo, ma di competenza del 2017
-	T10	Eventuali spese di competenza di anni precedenti (retribuzioni personale dirigente, non dirigente, rinnovi contrattuali ecc)
+	X12	Entrate relative ai servizi forniti da altri soggetti e NON riportate nel Quadro 9 del proprio Certificato Consuntivo
-	S02	Interessi passivi
=	SPESA CORRENTE PRIMARIA RICLASSIFICATA	
+	S03	Interessi passivi sostenuti per finanziamenti per l'acquisto e la manutenzione di mezzi strumentali, infrastrutture tecnologiche e fabbricati
=	SPESA CORRENTE LORDA RICLASSIFICATA	
-	T18	Personale: Entrate per rimborsi ricevuti per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/04)
-	T19	Personale: Entrate per rimborsi ricevuti per personale comandato o distaccato presso altre Amministrazioni
-	T20	Personale: Entrate per rimborsi ricevuti per emolumenti corrisposti dall'ente ai lavoratori socialmente utili
-	S13	Spesa per calamità naturali e debiti fuori bilancio, al netto delle spese per il ripiano di perdite o per l'aumento di capitale in partecipazioni (solo se contabilizzate nel quadro 10 macroaggregati da 3 a 4)
-	X03	Entrate da SSN o da ASL
-	X09	Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri Enti (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Consorzi, Convezioni e altre forme di gestione associata)
-	X11	Entrate relative ai servizi erogati a favore di altri derivanti da contributi degli Enti Locali
=	SPESA CORRENTE NETTA RICLASSIFICATA	
+	QUOTA DELLA SPESA DELL'UNIONE/COMUNITA' MONTANA ECCEDENTE I TRASFERIMENTI RICEVUTI DAI COMUNI	
=	SPESA CORRENTE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEI FABBISOGNI STANDARD Se la spesa corrente di riferimento per il calcolo dei fabbisogni è negativa viene posta pari a zero	

Obiettivi di servizio

Gli obiettivi di servizio per l'anno 2021 sono stati concepiti per incentivare i Comuni RSO, che presentano una spesa storica inferiore al fabbisogno standard monetario, ad incrementare la spesa per il settore sociale nel 2021 rendicontando le risorse effettive aggiuntive del FSC 2021.



Le risorse aggiuntive del FSC 2021 sono determinate considerando congiuntamente la variazione del FSC 2020-2021, dovuta all'aggiornamento della metodologia per la funzione sociale, e l'incremento della dotazione FSC 2021 di 215,9 mln di euro per lo sviluppo dei servizi sociali (art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016). I vettori in questione sono riportati nell'allegato 1 colonne B, C, D).

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio può essere certificato a livello di singolo Comune, oppure assolto attraverso il trasferimento all'Ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito.

Il raggiungimento deve essere certificato attraverso la compilazione dell'apposita relazione consuntiva entro il mese di aprile 2022. Si ritiene che la relazione debba essere sottoposta al Consiglio comunale e possa costituire un "allegato di fatto" del rendiconto annuale dell'ente.

Eventuali forme di certificazione dell'impiego delle risorse aggiuntive trasferite dai Comuni beneficiari ai rispettivi Ambiti territoriali sociali potranno essere introdotte con riferimento agli ambiti stessi.

Raggiungimento dell'obiettivo

Ai Comuni con un livello di spesa inferiore al corrispondente valore del fabbisogno standard, in un percorso di riduzione dei gap esistenti nei livelli dei servizi sociali locali offerti, viene chiesto altresì di rendicontare l'utilizzo delle risorse effettive assegnate.

Qualora gli enti dovessero riscontrare un non corretto livello di spesa, a causa di un'errata compilazione del Questionario FC40U, possono correggere tale valore richiedendo la riapertura del Questionario alla SOSE S.p.a. all'indirizzo fabbisognistandard@sose.it e rettificare le poste che determinano il valore stesso.

L'eventuale riposizionamento dell'ente per effetto dell'aggiornamento operato verrà considerato ai fini degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione.

Ai fini della rendicontazione delle risorse aggiuntive da parte degli enti "sotto" obiettivo, l'impegno delle risorse aggiuntive effettive oggetto di rendicontazione può avvenire con riferimento alle seguenti scelte:

- assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l'Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti;
- assunzione di altre figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- incremento del numero di utenti serviti;
- il significativo miglioramento dei servizi sociali comunali in relazione ad un paniere di possibili interventi definito al paragrafo "Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali";
- risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale di riferimento.

Le diverse opzioni possono essere adottate in via esclusiva o congiunta e a tal fine, per agevolare la rendicontazione, viene comunicato ai Comuni il rapporto di equivalenza tra essi in termini di utenti figurativi (vedi paragrafo "Definizione dell'utente figurativo standard").

Le diverse opzioni possono essere adottate internamente dagli enti locali in questione o delegate all'Ambito sociale di appartenenza con il trasferimento delle risorse.



Oltre al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale da confrontare con la propria spesa 2017, la presente Nota illustra il metodo di calcolo di utenti figurativi in modo che ciascun ente possa confrontare tale valore con il numero di utenti dichiarati nella Relazione consuntiva.

Ciascun Comune dovrà indicare in tale Relazione il numero di utenti serviti (in caso di Comuni che svolgono il servizio in forma associata dovrà essere riportato solamente l'utenza afferente al proprio Comune). Il confronto con il livello di servizio standard (utenti figurativi) potrà essere d'ausilio agli enti "sotto" obiettivo per decidere come destinare le risorse effettive aggiuntive assegnate ai fini del potenziamento del servizio sociale. Inoltre, tale informazione potrà essere comunque di utilità per i Comuni la cui spesa sia già pari o superiore al fabbisogno standard monetario per valutare il servizio rispetto a quello definito attraverso gli utenti figurativi standard.

Non è previsto l'obbligo di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse aggiuntive per i Comuni che, pur non raggiungendo l'obiettivo di servizio, registrano un'assegnazione di risorse aggiuntive inferiori a 1.000 euro.

Per quanto riguarda le assunzioni di assistenti sociali e/o di altre figure specialistiche, la Tabella 2 espone in dettaglio le modalità di soddisfacimento del requisito (Cfr. Indicatore/Target):




Tabella 2 – Assunzione assistenti sociali e altre figure specialistiche


	Obiettivo	Indicatore / Target
A	Dotazione di Assistenti sociali: Avvicinamento al rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, che costituisce la soglia di riferimento per l'attivazione dell'incentivo al raggiungimento del "livello essenziale" nell'ambito della normativa vigente sui servizi sociali, dato dal rapporto di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti (co. 797, lett. a), dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021).	Attivazione della procedura di assunzione di almeno un assistente sociale dipendente (a tempo indeterminato), con variazione del piano di fabbisogno di personale, accantonamento delle risorse necessarie a norma del principio contabile vigente e effettuazione delle comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. Le risorse convenzionalmente considerate assorbite dal raggiungimento del target ammontano a 50 mila euro per singola figura professionale di cui si avvia l'assunzione. Si segnala che per i Comuni o ambiti che non raggiungono il rapporto di un assistente sociale per 6.500 abitanti, l'acquisizione di uno o più assistenti sociali a tempo indeterminato concorre alla possibilità di acquisire le risorse specifiche, incentivanti il raggiungimento del rapporto 1:5000 ab., di cui al co. 797, lett. a) della Legge di Bilancio 2021.
B	Dotazione di Assistenti sociali (o di figure qualificate di supporto ai Servizi sociali comunali): Miglioramento della dotazione di personale qualificato nello svolgimento dei servizi sociali del Comune o dell'Ambito (in particolare nei casi di già raggiunto rapporto 1:6500 ab. per gli assistenti sociali).	Attivazione della procedura di assunzione di almeno un operatore qualificato dei servizi sociali (a tempo indeterminato o determinato oltre 12 mesi), con variazione del piano di fabbisogno di personale, accantonamento delle risorse necessarie a norma del principio contabile vigente e effettuazione delle comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. Le risorse convenzionalmente considerate assorbite dal raggiungimento del target ammontano a 50 mila euro per singola figura professionale di cui si avvia l'assunzione.

Definizione dell'utente figurativo standard

Per una quantificazione del numero di nuovi potenziali utenti corrispondenti al raggiungimento dell'obiettivo, in base alle maggiori risorse a disposizione per incrementare e/o migliorare i servizi nel settore sociale, è stato calcolato il valore nazionale di riferimento che stabilisce il numero medio di utenti serviti ogni 10.000 euro di spesa. Utilizzando tale fattore di conversione, si è quindi in grado di identificare il numero di utenti figurativi potenziali corrispondenti alle maggiori risorse a disposizione necessarie al raggiungimento dell'obiettivo.

Non avendo a disposizione le informazioni in termini di spesa per ciascuna tipologia di utenza servita (anziani, dipendenze e salute mentale, disabili, famiglie e minori, immigrati e nomadi, povertà, disagio adulti e senza dimora, multiutenza) nelle tre macro-aree di intervento (Interventi e servizi, Contributi economici e Strutture), è stata effettuata una scelta di semplificazione considerando la spesa storica dell'annualità 2017 del settore sociale di tutti i Comuni appartenenti alle RSO⁴. Gli utenti

⁴ Le modalità di calcolo per la definizione della spesa storica sono quelle esposte nel paragrafo "Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale e confronto con la spesa storica", Tabella 1.



complessivamente serviti nel comparto sono stati ottenuti come somma degli utenti dichiarati per tutte le differenti tipologie come riportato dai Comuni nel quadro M del Questionario FC40U nelle macro-aree "Interventi e servizi", "Contributi economici" e "Strutture". A ciascuno dei Comuni che gestiscono il servizio in forma associata è stata, inoltre, attribuita una quota parte di utenza dichiarata dal Comune capofila o dall'Unione/Comunità montana di appartenenza, in proporzione al peso della propria popolazione di riferimento (client di riferimento nella funzione del settore sociale) rispetto a quello dell'intero perimetro della forma associativa.

Ai fini di una corretta identificazione del valore della spesa storica, sono stati esclusi tutti i Comuni che presentavano un'incoerenza contabile tra la spesa desumibile dalle informazioni inserite nel questionario FC40U (T17 – T14 + T10 + S16) colonna P e la spesa riportata alla voce 100930 del quadro 10 del Certificato Consuntivo 2017.

Analogamente ogni tipologia di utenza indicata dai Comuni è stata opportunamente controllata in base a specifiche analisi statistiche che hanno evidenziato la presenza di possibili anomalie di compilazione. In tal caso gli utenti non sono stati considerati nella definizione del fattore di conversione.

Nella Tabella 3 viene riportata la modalità di calcolo del numero complessivo di utenti dichiarati dagli Enti.

Il valore medio nazionale di riferimento è ottenuto dal rapporto tra il numero di utenti complessivamente dichiarati e la spesa storica complessiva (ogni 10.000 euro di spesa) ed è pari a 9,33, corrispondente quindi ad una spesa media per utente pari a 1.072€.

Tabella 3 – Modalità di calcolo del numero di utenti dichiarati nel questionario FC40U

Dati 2017 Questionario FC40U	
Totale utenti dichiarati	Totale utenti dichiarati = Utenti "Interventi e servizi" + Utenti "Contributi economici" + Utenti "Strutture"
	dove:
	Utenti "Interventi e servizi" = (M12 + M15 + M18 + M21 + M24 + M27 + M30)
	Utenti "Contributi economici" = (M35 + M36 + M37 + M38 + M39 + M40 + M41)
	Utenti "Strutture" = (M44 + M47 + M50 + M51 + M54 + M57)
(*) Le variabili del quadro M sono state calcolate considerando la compilazione della sezione "da parte del comune" e della sezione "da parte della forma associata"	

Una volta identificato il valore medio di riferimento di utenza a livello nazionale, per ciascun Comune è stato poi definito il numero di utenti figurativi che potrebbero essere serviti in relazione al proprio livello di fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

Così facendo il numero di utenti dichiarato da ciascun Comune è stato confrontato con il proprio livello di utenza figurativa, in modo da ottenere un punto di riferimento del proprio livello di erogazione dei servizi rispetto a quello ritenuto plausibile considerando le caratteristiche socio-economiche e demografiche di ciascun contesto in cui un Comune agisce rispetto alla spesa media nazionale di un utente.

Nella relazione consuntiva di valutazione, ciascun Comune dovrà inserire il numero di utenti serviti, distinti per tipologia di target e per macro-area di intervento, ottenendo automaticamente il valore con cui confrontare la propria azione, riportando le eventuali osservazioni nel quadro specifico della relazione in formato strutturato.



Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali

I Comuni destinatari di risorse aggiuntive effettive che non raggiungono l'obiettivo di servizio nel 2021 potranno rendicontare l'impegno di tali risorse anche destinandole ad "Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali". Gli interventi dovranno configurarsi come attivazione di un servizio aggiuntivo o come intensificazione di un servizio esistente relativamente a:

- azioni di sostegno in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti, al fine di favorire la permanenza a domicilio;
- azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
- azioni di sostegno in favore di cittadini disabili.

Il requisito può essere assolto anche con la presenza del servizio a livello dell'Ambito territoriale sociale di appartenenza. La dimensione e il contenuto del servizio aggiuntivo sono oggetto di monitoraggio/rendicontazione (vedi paragrafo "Descrizione della relazione consuntiva per l'anno 2021").

La Tabella 4 riassume schematicamente gli interventi attivabili come sopra elencati.

Tabella 4 – Azioni di intensificazione dei servizi sociali esistenti

	Obiettivo	Indicatore / Target
A	Miglioramento per area di intervento - Azioni di sostegno in favore di anziani autosufficienti e non autosufficienti al fine di favorire la permanenza a domicilio.	Attivazione di almeno un servizio aggiuntivo (o intensificazione di servizio esistente), riguardante: - assistenza domiciliare sociale in favore di anziani autosufficienti; - servizi di sostegno al mantenimento degli anziani autosufficienti e non (pasti a domicilio, spesa, faccende domestiche ecc.).
B	Miglioramento per area di intervento – Azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile	Attivazione di almeno un servizio aggiuntivo (o intensificazione di servizio esistente), riguardante: - il sostegno ed accompagnamento alla genitorialità fragile con particolare riferimento ai nuclei familiari con minori nei primi 1000 giorni di vita: - allestimento/ampliamento servizi di un centro per la famiglia - servizi di supporto ai minori in età scolare - maggiori oneri da sentenze di assistenza obbligatoria con o senza allontanamento dal nucleo familiare.
C	Miglioramento per area di intervento – Azioni di sostegno in favore di cittadini disabili	Attivazione di almeno un servizio aggiuntivo (o intensificazione di servizio esistente), riguardante: - assistenza domiciliare disabili - centri diurni per disabili - servizi di trasporto per disabili.

Gli interventi di cui alla tabella 4 possono essere attivati anche attraverso l'erogazione di voucher, con vincolo di utilizzo definito dall'ente (utilizzo presso fornitori abilitati, personale incaricato correttamente contrattualizzato, ecc.).



Gli interventi per il significativo miglioramento dei servizi sociali possono essere finalizzati ad azioni propedeutiche all'incremento degli utenti serviti. Ne consegue che il suddetto incremento non costituisce requisito per il raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021.

Descrizione della relazione consuntiva per l'anno 2021

Al fine di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati per il 2021, l'ente locale dovrà compilare una relazione consuntiva in conformità con i contenuti di seguito esposti.

La relazione consuntiva si compone di quattro sezioni:

- 1) Quadro di autodiagnosi del numero utenti serviti;
- 2) Quadro di autodiagnosi della spesa per il sociale;
- 3) Quadro degli obiettivi di servizio;
- 4) Quadro della relazione in formato strutturato.

La relazione consuntiva è un "modulo strutturato editabile" contenente tre tipologie di informazioni:

- variabili precalcolate 2017, desunte dalla banca dati dei fabbisogni standard e messe a disposizione del singolo ente locale;
- variabili nuove 2019-2021 editabili, da compilare da parte del singolo ente locale;
- variabili calcolate, sulla base delle informazioni compilate dall'ente locale.

Quadro 1) Autodiagnosi del numero di utenti serviti


Nel Quadro 1) di autodiagnosi del numero di utenti serviti, tutti gli enti locali, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021, dovranno inserire il numero di abitanti 2021 e, con riferimento alle tipologie di utenza richieste nel questionario dei fabbisogni standard, le seguenti informazioni:

- numero di utenti serviti 2019;
- numero di utenti serviti 2021;
- numero di utenti con bisogni inevasi 2021, da liste d'attesa.

Sulla base di queste informazioni verranno calcolati e visualizzati per ciascun ente locale i seguenti indicatori:

- livello di servizio effettivo 2021 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione);
- livello di servizio di riferimento 2021 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione).

Dal confronto tra il livello di servizio dichiarato e quello di riferimento l'ente locale avrà a disposizione uno strumento di benchmark per verificare il livello di servizio raggiunto. Nel caso in cui il livello di servizio dichiarato risulti inferiore al livello di servizio di riferimento, l'ente locale riceverà un'utile indicazione su come direzionare le maggiori risorse del sociale ricevute per il potenziamento dei servizi sociali.



Quadro 2) Obiettivi di servizio - Autodiagnosi della spesa per il sociale

Nel quadro 2) di autodiagnosi della spesa per il sociale tutti gli enti locali avranno a disposizione le seguenti informazioni:

- fabbisogno standard sociale;
- spesa storica di riferimento utilizzata per la stima dei fabbisogni standard come da Nota metodologica 2021;
- risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da rendicontare.

Gli enti locali che non si riconoscono nella spesa storica di riferimento calcolata sulla base dell'ultimo questionario elaborabile dei fabbisogni standard potranno compilare/modificare i dati del Questionario FC40U dei fabbisogni standard relativo al 2017 per la parte riferita al sociale.

Quadro 3) Obiettivi di servizio – Rendicontazione risorse aggiuntive

Gli enti locali con una spesa storica inferiore al fabbisogno standard sociale, dovranno compilare il Quadro 3) relativo agli obiettivi di servizio 2021.

Nel Quadro 3) degli obiettivi di servizio gli enti locali, con una spesa storica inferiore al fabbisogno standard sociale, verificheranno l'importo delle "Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2021 da rendicontare".

Tali maggiori risorse potranno essere rendicontate dall'ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi, qualitativi e quantitativi, di potenziamento dei servizi sociali.


In particolare, l'ente locale compilerà, in base alle scelte di impiego delle risorse aggiuntive, le seguenti informazioni

- Interventi qualitativi:
 - il numero di "Assistenti sociali aggiuntivi" a tempo indeterminato (ai fini del raggiungimento della soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti);
 - il numero di "Altre figure professionali (psicologi, educatori, ecc.) aggiuntive";
 - l'importo della spesa 2021 destinata ad "Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali";
- Interventi quantitativi:
 - l'importo della spesa 2021 destinata ad "Utenti aggiuntivi 2021 rispetto al 2019";
 - le risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale di riferimento.

A fronte della compilazione di assistenti sociali aggiuntivi e/o di altre figure professionali aggiuntive, la relazione consuntiva mostrerà la relativa spesa aggiuntiva, calcolata con un importo convenzionale di 50.000 euro per addetto aggiuntivo⁵, e il numero di nuovi utenti aggiuntivi, calcolati come rapporto tra la relativa spesa e l'importo della spesa media nazionale per utente (1.072 euro).

A fronte della compilazione della spesa 2021 destinata ad "Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali", la relazione consuntiva esporrà l'eventuale numero dei nuovi utenti

⁵ L'importo figurativo di 50.000 euro per una nuova figura professionale del sociale è comprensivo sia dei costi diretti (il costo del lavoro del nuovo addetto) sia dei costi indiretti (locali e strumentazioni per lo svolgimento dell'attività).



aggiuntivi figurativi, calcolati come rapporto tra la relativa spesa e l'importo della spesa media nazionale per utente (1.072 euro).

A fronte della compilazione dell'importo della spesa 2021 destinata ad "Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali", la relazione consuntiva esporrà il numero dei nuovi utenti aggiuntivi, desunti dai dati inseriti nel Quadro 1).

Quadro 4) Relazione in testo strutturato

Tutti gli enti locali dovranno compilare il Quadro 4) con una relazione in testo strutturato secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione della relazione stessa.

